

CONTRATTO DI SERVIZIO

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DEI SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____, nella
Residenza Municipale del Comune di Villanterio (PV),

TRA

- _____, nella sua qualità di _____ in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Villanterio (PV), in seguito brevemente indicato come
"COMUNE", coerentemente agli indirizzi di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n
_____ del _____;

E

Bosio Geom. Nilo, nella sua qualità di **Direttore Tecnico** della società Broni-Stradella S.p.a.,
con sede in Stradella, Via Cavour, 28 Cod. Fiscale e P.Iva 01599690185, iscritta nel registro
delle Imprese di Pavia al n. 01599690185, Albo Gestori Rifiuti al n. M0277 in seguito
brevemente indicata come "**BRONI STRADELLA S.p.A.**",
COMUNE E BRONI STRADELLA S.p.A. di seguito sono anche indicate, congiuntamente, come le
"**Parti**".

PREMESSO CHE

- a. la gestione dei servizi di igiene urbana del **COMUNE DI VILLANTERIO** è stata garantita a mezzo
di **BRONI STRADELLA S.p.A.**, originariamente costituita e partecipata per la gestione di servizi
pubblici locali secondo il modello della Società mista pubblico-privata con selezione del
partner a mezzo di procedura ad evidenza pubblica;
- b. per volontà dei Comuni Soci, manifestata nelle Assemblee 8/3/2014, 04/03/2015, 10/11/2015,
19/12/2015, 29/12/2015, 03/03/2016, coerentemente al mutato quadro normativo in materia di
pubblici servizi, **BRONI STRADELLA S.p.A.** ha mutato la propria organizzazione e
composizione societaria in funzione della conferma senza soluzione di continuità della
gestione del servizio di igiene ambientale secondo il modello *in house providing*;

- c. il **COMUNE**, con delibera consiliare n..... del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, ha confermato e riconosciuto **BRONI STRADELLA S.P.A.** come Soggetto titolare della gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale di riferimento;
- d. per ragioni operative, anche alla luce delle sopravvenienze normative in materia, le **PARTI** hanno condiviso di ridefinire i rapporti per la gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale;
- e. il **COMUNE** con la delibera consiliare succitata alla precedente lettera c. ha pertanto approvato anche il testo del presente contratto per la gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale.

Tanto premesso, tra le **Parti**, come sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1

REGIME GIURIDICO PRESCELTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

E

COMPAGINE SOCIALE DEL GESTORE

1.1. Il **COMUNE**, per quanto esplicitato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ha prescelto come forma gestionale e modulo organizzativo del servizio di Igiene Ambientale l'affidamento diretto a società *in house providing*, individuandola nella Società partecipata **BRONI STRADELLA S.P.A.** come conformata a seguito del recesso del socio privato e delle modifiche statutarie ed organizzative approvate che garantiscono, in conformità all'ordinamento interno e comunitario, il controllo congiunto dei Comuni Soci sulla Società, in uno con il controllo esclusivo e autonomo di ogni singolo Comune, anche di modeste dimensioni, ovvero titolare di modesta quota azionaria, sulla stessa Società in rapporto ai servizi affidati, e ciò attraverso:

- a. l'attribuzione a ciascun Ente Locale Socio, che ha affidato servizi alla Società, del diritto di veto, sulle decisioni attinenti la gestione di servizi locali e la costituzione e gestione di opere funzionali ai medesimi realizzate dalla Società nel territorio di riferimento sia in Assemblea sia in seno al Comitato sul Controllo Analogo (artt. 12 e 18 del vigente Statuto), e ferma comunque la regolamentazione del rapporto di

servizio con esso a mezzo di apposito contratto e/o convenzione che assicuri il controllo più sopra precisato;

- b.** l'attribuzione delle decisioni strategiche all'Assemblea che dovrà esprimersi con il voto favorevole della maggioranza dei Soci pubblici purché rappresentativo anche della maggioranza numerica degli Enti Pubblici Locali Soci, nonché previa richiesta, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, del parere del Comitato sul Controllo Analogo (art. 12);
- c.** l'istituzione del Comitato di Controllo Analogo, composto dai rappresentanti legali degli Enti Locali Soci, garantendo un'equa rappresentanza delle differenti aree territoriali, e preposto a verificare che la Società operi coerentemente e si conformi ai principi ed ai presupposti del modello *in house providing*, garantendo il costante controllo sulla Società da parte degli Enti Locali Soci in conformità allo statuto, nonché agli atti di affidamento e ai contratti di servizio (art. 17 - 19).
- d.** il divieto dell'apertura alla partecipazione di Soci Privati (articoli 5 e 8).

SEZIONE I: OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

ART. 2

OGGETTO

2.1. Il presente contratto definisce ,tra le **PARTI**, i rapporti afferenti la gestione dei servizi di tutela di igiene urbana ed ambientale che la Società partecipata si obbliga ad espletare con la propria organizzazione di mezzi tecnici ed operativi e sulla base delle qualificazioni e dei titoli posseduti, nonché, per peculiari e particolari servizi per i quali ad essa possano difettare la completa capacità esecutiva e/o i titoli appropriati, a mezzo del ricorso all'affidamento di contratti pubblici da essa stessa operati nel rispetto della vigente normativa interna e comunitaria e con la conservazione necessaria, in capo alla Società stessa, di ogni responsabilità di coordinamento e di controllo dei risultati e degli obbiettivi assegnati a terzi.

2.2 Sono pertanto da ricondursi all'oggetto più sopra identificato, in particolare:

- a.** il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero di **Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.)** e **Rifiuti Solidi Assimilati agli Urbani (R.S.A.U.)** come definiti e classificati

dalla normativa vigente e con particolare riguardo, allo stato, all'art. 184 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii;

- b.** servizio di spazzamento strade;
- c.** servizio supplementare di ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti;
- d.** lavori di adeguamento della piazzola ecologica del Comune;
- e.** altri servizi ambientali, ivi compresi raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero di rifiuti non urbani, pericolosi e non pericolosi, nonché attività di bonifica ed ogni altro servizio correlato che il **COMUNE** socio riterrà di richiedere coerentemente ed in riferimento all'oggetto sociale di **BRONI STRADELLA S.p.A.**, nonché nei limiti dell'ordinamento vigente e del presente contratto in conformità a quanto previsto al precedente comma primo;

2.3 Restano in ogni caso impregiudicati, e si intendono qui confermati, i rapporti e le obbligazioni tra le **PARTI** già perfezionati anteriormente alla stipula del presente contratto, ciò anche per quanto espressamente previsto dall'art. 3 dello statuto sociale di **BRONI STRADELLA S.p.A.**.

ART. 3

SERVIZI PRINCIPALI CON REGOLAMENTAZIONE DI DETTAGLIO

3.1. Il presente contratto ha ad oggetto le articolazioni e i segmenti gestionali dettagliatamente regolamentati nel Disciplinare Tecnico di cui all'Allegato che verrà aggiornato ogni anno coerentemente alle previsioni del Piano Finanziario di cui al successivo articolo 12 e con le medesime modalità di approvazione ivi indicate, nonché i servizi straordinari o a richiesta di tipo occasionale o continuativo, che le **Parti** concorderanno di volta in volta nelle modalità e nei corrispettivi

ART. 4

SERVIZI ULTERIORI CON REGOLAMENTAZIONE DI DETTAGLIO DIFFERITA

4.1. Il presente contratto disciplina i rapporti delle parti anche con riguardo agli ulteriori servizi che potranno essere affidati dal **COMUNE** a **BRONI STRADELLA S.p.A.**

4.2. La gestione operativa di detti servizi è in ogni caso subordinata:

- a. al possesso in capo a **BRONI STRADELLA S.P.A.** di ogni necessario requisito soggettivo prescritto dalla normativa di riferimento, nonché di adeguata organizzazione strutturale e infrastrutturale, nonché di mezzi e personale, requisiti che dovranno essere dimostrati preventivamente ed a semplice richiesta;
- b. alla puntuale definizione, in accordo tra le **Parti**, delle modalità operative del servizio, nonché dei connessi oneri a mezzo di atti formali con effetti ed efficacia che le **Parti** riconoscono sin d'ora integrativi del presente contratto.

ART. 5

NATURA DEL SERVIZIO

- 5.1.** I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici o attività di pubblico interesse finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente nonché a preservare le risorse naturali.
- 5.2.** La gestione dovrà essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione nonché di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza e nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario, ed in particolare di quelli di cui agli artt. 177 – 181 del D.Lgs. 152/2006.
- 5.3.** Per nessun motivo potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore o scioperi, in conformità a quanto prescritto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 (*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati*).
- 5.4.** Al verificarsi di tali eventualità impeditive non dipendenti dalla volontà di **BRONI STRADELLA S.P.A.**, la medesima è tenuta a darne immediata comunicazione al **COMUNE** secondo modalità idonee a garantire la tempestività di ogni necessario intervento da parte del medesimo e pertanto in via esemplificativa a mezzo fax, e-mail, raccomandata e, occorrendo, previo contatto telefonico ai recapiti indicati al successivo articolo 29.
- 5.5.** In caso di ingiustificato abbandono o di sospensione del servizio, il **COMUNE** potrà sostituirsi alla società per l'esecuzione d'ufficio, con ogni correlato e conseguente effetto di legge.

ART. 6

DURATA

- 6.1.**La regolamentazione contenuta nel presente contratto di servizio verrà mantenuta, in coerenza alla scelta operata dal **COMUNE** per la conservazione del rapporto *in house providing* con **BRONI STRADELLA S.P.A.**, fino alla data del 31/12/2031 e comunque fino alla conformazione della gestione all'obbligatoria costituzione degli Ambiti Ottimali previsti dall'art. 3 bis del DL 138/2011 secondo le prescrizioni che verranno impartite in sede regionale e/o provinciale se antecedente al 31/12/2031.
- 6.2.**Le Parti riconoscono pertanto, sin d'ora, che gli adeguamenti del rapporto saranno obbligatori per l'attuazione del quadro normativo succitato, restando nondimeno fermo l'impegno delle Parti ad ogni più opportuna iniziativa funzionale, nel contemperamento dei reciproci diritti ed interessi, a salvaguardare per quanto possibile gli impegni assunti nel presente contratto a mezzo, tra gli altri ed in via esemplificativa, del riconoscimento di **BRONI STRADELLA S.P.A.** quale gestore del sub-ambito di riferimento e/o di soggetto partecipante alla costituzione del modello gestionale unitario già prefigurato dall'Amministrazione Provinciale con la Delibera consiliare n. 17/2015.
- 6.3.**Resta inteso, in ogni caso, che, nelle more della costituzione degli Ambiti Ottimali, la quantità, qualità e il corrispettivo economico del servizio potranno essere modificati, anche con esclusivo riguardo a protocolli integrativi, in rapporto a mutate esigenze e necessità operative in funzione della migliore qualità ed efficienza del servizio affidato.
- 6.4.** **BRONI STRADELLA S.P.A.** dovrà garantire in ogni caso l'espletamento e la continuità del servizio, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, fino alla data di sua assunzione da parte del soggetto subentrante .

SEZIONE II: MODALITÀ GESTIONALI

ART. 7

DISCIPLINA GENERALE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

- 7.1.** **BRONI STRADELLA S.P.A.** si obbliga a espletare i servizi di cui al precedente art. 3 nel rispetto degli standards di efficienza ed affidabilità e secondo le modalità secondo le modalità indicate nella relazione al piano finanziario 2017 allegata al presente contratto e sua parte integrante e comunque nel rispetto di quanto specificato nella presente Sezione.

7.2. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga a espletare il servizio di cui al precedente art. 4 nel rispetto degli standards di efficienza ed affidabilità e secondo le modalità operative che verranno definite secondo quanto previsto nel comma 2, lettera b., del medesimo articolo con effetti ed efficacia che le **Parti** riconoscono sin d'ora integrativi del presente contratto.

7.3. Sulla scorta di motivate esigenze di servizio segnalate dalla Società, e di concerto con essa, il Comune potrà modificare e/o integrare la predetta disciplina di dettaglio, nelle forme e con le modalità a tal fine previste dall'ordinamento.

ART. 8

MEZZI E ATTREZZATURE DI SERVIZIO

8.1. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga a fornire ed utilizzare - direttamente ovvero a mezzo di soggetti da essa individuati, conformemente alla normativa comunque vigente - tutte le attrezzature e tutti i mezzi necessari al corretto espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, assumendosi ogni responsabilità in ordine al perfetto funzionamento dei medesimi e alla rispondenza all'uso cui essi sono destinati.

8.2. Il **COMUNE** ha facoltà di richiedere, in ogni tempo, la verifica della funzionalità dei beni destinati al servizio, nonché il potenziamento degli stessi, concordandone con **BRONI STRADELLA S.P.A.** le modalità ed i connessi oneri a mezzo di atti formali con effetti ed efficacia che le **Parti** riconoscono sin d'ora integrativi del presente contratto.

ART. 9

OPERE, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI

9.1. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga a gestire le opere, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali in disponibilità e funzionali all'esercizio del servizio, assumendosi ogni responsabilità in ordine al perfetto funzionamento dei medesimi e della rispondenza all'uso cui essi sono destinati.

9.2. Il **COMUNE** ha facoltà di richiedere l'implementazione e/o la realizzazione e/o la dotazione delle infrastrutture impiantistiche, fisse e mobili, ritenute funzionali al servizio coerentemente alla normativa applicabile in materia, nonché a quanto previsto dalla pianificazione regionale, provinciale e comunale, concordandone con **BRONI STRADELLA S.P.A.** le modalità ed i

connessi oneri a mezzo di atti formali con effetti ed efficacia che le **Parti** riconoscono sin d'ora integrativi del presente contratto.

ART. 10

PERSONALE

10.1. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga a dotarsi ed avvalersi di personale idoneo per numero e qualificazione ad attendere al corretto espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, assumendosi ogni responsabilità in ordine all'operato dei propri dipendenti.

10.2. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga a far osservare al personale impiegato:

- a.** un comportamento diligente nell'espletamento dei servizi assegnati, nonché un contegno corretto nei confronti degli utenti e dei gestori di attività pubbliche e private.
- b.** le disposizioni del presente accordo, nonché tutte le norme di legge e di regolamento vigenti nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, regolato dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla L.R Lombardia 26/2003.

10.3. BRONI STRADELLA S.P.A. applicherà al personale impiegato tutte le vigenti disposizioni normative, comprese quelle finalizzate alla razionalizzazione della spesa pubblica, in ordine alle modalità di reclutamento, al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, nonché al trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza sul lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

ART. 11

AFFIDAMENTO A TERZI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

11.1. BRONI STRADELLA S.P.A., nel caso di affidamenti a terzi di lavori, forniture e servizi strumentali all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, si obbliga al rispetto della normativa comunque vigente, ivi compreso quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.

11.2. BRONI STRADELLA S.P.A. si obbliga al rispetto del disposto di cui all'articolo 196 comma 1 lettera p) del D.Lgs. n. 152/2006, nonché all'art. 22 della LR Lombardia 26/2003 e pertanto a favorire, per l'approvvigionamento del proprio fabbisogno di manufatti e beni, l'utilizzo di prodotti ottenuti da materiale riciclato.

SEZIONE III: REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI

ART. 12

MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

- 12.1 BRONI STRADELLA S.P.A.** si obbliga a erogare il Servizio secondo le previsioni del Piano Finanziario di cui all'Allegato, salve le sue modifiche e revisioni, assunte d'intesa con il **COMUNE**.
- 12.2 BRONI STRADELLA S.P.A.** si obbliga ad aggiornare ogni anno il Piano Finanziario, garantendo il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale della gestione, e a sottoporlo all'approvazione del **COMUNE** che provvederà conformemente e nei termini previsti dalla normativa di riferimento.
- 12.3** Le **PARTI** si obbligano in ogni caso a cooperare per quanto in proprio potere al fine del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio economico-finanziario della gestione ed a porre rimedio alle inefficienze gestionali nell'esercizio successivo a quello in cui si verificasse un eventuale squilibrio economico della gestione.

ART. 13

RAPPORTI ECONOMICI

- 13.1** Fermo e richiamato quanto espressamente previsto ai precedenti articoli 4, 8 e 9 in ordine alle gestione dei servizi ulteriori e all'implementazione di mezzi, attrezzature, impianti ed altre dotazioni di servizio, il corrispettivo di servizio riconosciuto a **BRONI STRADELLA S.P.A.** è quello discendente dalle previsioni del Piano Finanziario proposto da **BRONI STRADELLA S.P.A.**, per quanto di competenza, ed approvato dal **COMUNE** anno per anno e pertanto per il 2017 al Piano Finanziario di cui all'Allegato.
- 13.2** Il costo del servizio sarà aggiornato annualmente con l'applicazione dell'indice Istat e nel caso in cui si manifestassero aumenti di costo riguardanti il personale in applicazione di aumenti da rinnovo di CCNL e/o dei fattori di produzione che, non potendo essere adeguatamente compensati da miglioramenti di produttività o da miglioramenti dei processi produttivi, si

traducono in incrementi dei costi unitari di produzione. Restando inteso e accettato dalle **PARTI** comunque che ogni incremento dei costi di servizio indipendente dalle determinazioni di **BRONI STRADELLA S.P.A.** ed alla medesima imposti, anche in ragione di sopravvenienze normative, regolamentari o comunque da disposizioni aventi riflessi diretti e/o indiretti sui costi del servizio, dovrà trovare conseguente e equivalente ristoro da parte del **COMUNE**.

13.3 Utilizzando il corrispettivo di servizio, incrementato delle somme aggiuntive eventualmente dovute ai sensi del precedente comma 2, **BRONI STRADELLA** provvede a coprire i propri costi di funzionamento, compresi quelli generali.

13.4 Le prestazioni straordinarie di cui al precedente articolo 3 saranno invece oggetto di separata fatturazione e pagamento secondo modalità e corrispettivi concordati di volta in volta tra le **PARTI**.

13.5 Il **COMUNE** provvederà al pagamento del corrispettivo di servizio come determinato ai sensi dei precedenti commi primo e secondo sulla base di regolare fattura emessa ai sensi di legge da **BRONI STRADELLA S.P.A.** con periodicità mensile e di immediata esigibilità e che dovrà essere saldata entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di effettiva fatturazione.

13.6 Resta in ogni caso salva la facoltà per il **COMUNE**, impregiudicato l'obbligo di corresponsione dei costi pattuiti, di verificare in corso di esercizio la corrispondenza dei medesimi rispetto a quelli documentati con fattura da parte di **BRONI STRADELLA S.P.A.**.

13.7 **BRONI STRADELLA S.P.A.** assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

13.8 Ai sensi dell'art. 3, legge 136/2010, ciascun pagamento è effettuato dal **COMUNE** in favore di **BRONI STRADELLA S.P.A.** esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche dal medesimo indicato con le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

13.9 Il costo dei lavori di adeguamento della piazzola ecologica di cui al punto d, del comma 2 dell'art.2, previsti per un importo di € 40.000,00 più i.v.a. al 22,00 %, da realizzarsi entro 6 mesi dalla messa a disposizione dell'area e dal rilascio delle necessarie autorizzazioni

comunali, il cui progetto sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale, sarà rimborsato dal Comune in sette anni a partire dal 2017.

SEZIONE IV: OBBLIGHI E ONERI SPECIFICI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PRINCIPALI

ART. 14

OBBLIGHI E ONERI DI BRONI STRADELLA S.P.A.

14.1. Fermo l'obbligo a provvedere - direttamente ovvero a mezzo di soggetti da essa individuati, conformemente alla normativa statale, regionale e regolamentare comunque vigente e disciplinante i pubblici servizi ed in specie il servizio di igiene urbana, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla precedente sezione II disciplinante le modalità operative del servizio – all'espletamento di ogni e qualunque fase del servizio come definito, anche nelle specifiche articolazioni, al precedente articolo 3, **BRONI STRADELLA S.P.A.** si obbliga inoltre espressamente:

- a) ad osservare ed a far osservare tutte le disposizioni del presente accordo, nonché tutte le norme di legge e di regolamento vigenti nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, regolato dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla L.R. Lombardia 26/2003;
- b) a segnalare al **COMUNE** ogni circostanza o fatto idoneo ad impedire il regolare espletamento del servizio, nonché a denunciare senza ritardo qualsiasi irregolarità;
- c) a comunicare al **COMUNE** i nominativi dei tecnici delegati all'effettiva conduzione dei servizi, con lo specifico incarico di ricevere direttive e disposizioni di carattere tecnico;
- d) a farsi carico delle operazioni di tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti, delle denunce agli organi competenti circa i quantitativi, le modalità ed i luoghi di conferimento e/o smaltimento, nonché di ogni equipollente adempimento previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- e) a fornire al **COMUNE** i dati necessari alla compilazione come previsto dall'articolo 18 della L.R. Lombardia 26/2003e s.m.i. per quanto riguarda l'applicativo Osservatorio

Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.) relativo alla raccolta dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dai rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia.

- f) ad assicurare la regolarità e la continuità del servizio, ripristinandone l'erogazione nei casi di interruzione e comunque a fornire al **COMUNE** la motivazione in caso di interruzione o irregolarità della prestazione;
- g) a trasmettere le informazioni che il **COMUNE** dovesse ritenere necessarie per il miglioramento del servizio, anche mediante moduli approntati a tal fine;
- h) ad adottare un sistema di qualità aziendale nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- i) a garantire e certificare la regolarità contabile della gestione del servizio.

ART. 15

OBBLIGHI E ONERI DEL COMUNE

15.1. Il COMUNE si impegna:

- a) a deliberare l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento secondo i criteri di cui agli articoli 195, comma, 2, lettera e) e 198, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 158/06, previa intesa con la Società;
- b) a concedere a **BRONI STRADELLA S.P.A.** l'autorizzazione a collocare sul territorio comunale ogni necessaria dotazione strutturale e/o strumentale funzionale all'erogazione del servizio previa valutazione di profili igienico-sanitari e di viabilità, con apposito piano tecnico predisposto da **BRONI STRADELLA S.P.A.** e dai competenti organi comunali;
- c) ad eseguire i controlli in ordine all'osservanza dei suddetti divieti di sosta e a sanzionare le violazioni;
- d) ad eseguire i controlli sull'osservanza, da parte dei commercianti che operano in fiere e/o mercati, delle disposizioni vigenti, al fine di rendere ottimale il servizio di raccolta nelle aree mercatali;
- e) ad intervenire, ove richiesto da **BRONI STRADELLA S.P.A.** e su indicazione di fatti specifici, per questioni e/o problemi che possono comportare sanzioni.

15.2. Il **COMUNE** si riserva di prescrivere, tenendo conto di eventuali implicazioni di carattere economico, la esecuzione di particolari interventi o particolari modalità di intervento nel settore dell'Igiene Urbana.

SEZIONE V: RECESSO E INADEMPIMENTO

ART. 16

RECESSO

16.1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, le **PARTI**, dato atto della scelta societaria operata dal **COMUNE** per la gestione del servizio, convengono che il recesso dal presente rapporto contrattuale possa avvenire solo ed unicamente in conformità a principi normativi dettati in materia.

16.2. In ogni caso il recesso potrà essere esercitato solo a seguito del procedimento di cui al successivo articolo 24.

ART. 17

INADEMPIMENTO

17.1. Il presente contratto dovrà ritenersi inadempito ove si verifichino le circostanze seguenti:

- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti con il presente accordo, non eliminati a seguito di formale diffida;
- b) gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali le **PARTI** sono obbligate per legge, non eliminati a seguito di formale diffida.

17.2. La contestazione dell'inadempimento dovrà essere preceduta dalla formalizzazione di atto di diffida alla parte ritenuta inadempiente, assegnando termini adeguati per presentare controdeduzioni e per rimuovere le inadempienze.

17.3. In caso di mancata giustificazione del ritenuto inadempimento, unitamente all'assunzione dell'impegno a sanare le inadempienze entro il termine stabilito, la **PARTE** adempiente potrà chiedere all'Organo Tecnico di cui al successivo articolo 23 l'applicazione di congrue sanzioni.

17.4. E' escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo l'inadempimento causato da scioperi, calamità naturali, mancanza o deficienza dei siti di smaltimento, atti vandalici di terzi e comunque ragioni di forza maggiore, ovvero di ogni evento impreveduto ed

imprevedibile al di fuori del controllo delle **PARTI** che inibisca temporaneamente l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo.

SEZIONE VI: RESPONSABILITÀ E GARANZIE FINANZIARIE

ART. 18

RESPONSABILITÀ

- 18.1.** Le **PARTI** esplicitamente convengono e danno atto che l'espletamento da parte di **BRONI STRADELLA S.P.A.** del servizio, determina il trasferimento in capo ad essa di qualsiasi obbligo ed adempimento gestionale, con ogni conseguente e correlata responsabilità.
- 18.2.** La **BRONI STRADELLA S.P.A.** si obbliga a tenere sollevato e indenne il **COMUNE** da ogni e qualsiasi danno dovesse derivare a terzi in dipendenza o conseguenza della gestione del servizio.
- 18.3.** **BRONI STRADELLA S.P.A.** risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque cagionati nella gestione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi onere risarcitorio, e senza alcun diritto di rivalsa o di compensi da parte del **COMUNE**.

ART. 19

ASSICURAZIONI

- 19.1.** E' fatto obbligo a **BRONI STRADELLA S.P.A.** di provvedere, a propria cura e spese, e per tutta la durata del rapporto, alla stipula con primaria Compagnia Assicuratrice di polizza assicurativa a copertura dei rischi comunque connessi alla gestione del servizio oggetto del presente disciplinare, per un massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00=.

ART. 20

IMPOSTE E TASSE

- 20.1.** Tutte le imposte, tributi, tasse e bolli previsti da leggi dello Stato e della Regione sui beni immobili e mobili del servizio di Igiene Urbana, sono di competenza e responsabilità di **BRONI STRADELLA S.P.A.**, che pagherà per quanto dovuto, secondo le norme di legge vigenti.

SEZIONE VII: LIVELLI E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI E RAPPORTI CON L'UTENZA**ART. 21****LIVELLO E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI E CARTA DEI SERVIZI**

- 21.1.** La gestione tecnico-amministrativa del servizio avverrà secondo i criteri indicati nella relazione al piano finanziario 2017 allegato, nonché, una volta predisposta, ed approvata anche dal **COMUNE**, dalla Carta dei Servizi e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 461, della Legge 244/2007.
- 21.2. BRONI STRADELLA S.P.A.** si obbliga a predisporre e/o ad integrare ed aggiornare la Carta dei Servizi ai sensi della L.R. 26/2003, nonché a procedere alla pubblicazione e diffusione in modo capillare.
- 21.3.** Ogni successiva modificazione apportata alla Carta dei Servizi dovrà formare oggetto di comunicazione, ai fini dell'approvazione, al **COMUNE**.
- 21.4. BRONI STRADELLA S.P.A.** si obbliga in ogni caso:
- a) ad erogare il servizio in maniera diffusa sull'intero territorio comunale, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione dell'ambiente e degli standards generali espressi in termini qualitativi, quantitativi e temporali dalla Carta dei Servizi;
 - b) ad adattare la qualità e la quantità delle prestazioni all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze dell'utenza connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire comunque la soddisfazione dei fruitori del servizio;
 - c) ad adattare e strutturare il servizio e le modalità di svolgimento secondo le particolari esigenze dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati, ogniquale volta se ne presentino le condizioni.

SEZIONE VIII: MODALITÀ DI CONTROLLO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSI**ART. 22****VIGILANZA E CONTROLLO**

- 22.1.** Il **COMUNE** eserciterà in ogni caso poteri di controllo e vigilanza sulla conformità della gestione del servizio alle disposizioni contenute nella Carta dei Servizi, nonché alle previsioni

contrattuali, legislative e regolamentari, con ogni più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, segnalando a **BRONI STRADELLA S.P.A.** eventuali anomalie.

ART. 23

ORGANO TECNICO PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO

- 23.1.** Al fine di una proficua gestione del contratto le **PARTI** istituiscono presso la sede sociale di **BRONI STRADELLA S.P.A.** un Organo Tecnico di verifica e osservanza del presente contratto costituito dal Direttore Tecnico di **BRONI STRADELLA S.P.A.** e dal Responsabile Tecnico nominato dal **COMUNE**.
- 23.2.** L'Organo Tecnico, oltre che nei casi previsti al precedente articolo 17, si riunisce ordinariamente su richiesta di una delle **Parti** in funzione della composizione tra le **Parti** in caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto.
- 23.3.** L'Organo Tecnico si esprime di norma entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo nei casi di particolare complessità per la cui risoluzione il Comitato può indicare diverso termine comunque non superiore a 45 giorni.

ART. 24

TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

- 24.1.** In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto, le **PARTI** si impegnano a compiere un tentativo di composizione avanti l'Organo Tecnico di cui al precedente articolo 23.

ART. 25

CONTROVERSIE

- 25.1.** Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le **PARTI** saranno di competenza del **TRIBUNALE DI PAVIA**.

SEZIONE IX: CLAUSOLE FINALI

ART. 26

RIFERIMENTO ALLA LEGGE

- 26.1.** Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si farà riferimento alle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia.

ART. 27**RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE**

27.1. Le **PARTI** si danno atto che:

- ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 **BRONI STRADELLA S.P.A** dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del dichiarante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
- ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013 è causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e al codice di comportamento dei dipendenti del **COMUNE** approvato e vigente.
- **BRONI STRADELLA S.P.A** ed il Responsabile..... che interviene per il **COMUNE** dichiarano l'insussistenza reciproca di rapporti di parentela entro il IV grado o di altri vincoli, anche di lavoro o professionale, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e gli incaricati di posizione organizzativa.
- **LE PARTI** danno atto che il **COMUNE** ha trasmesso a **BRONI STRADELLA S.P.A** il codice di comportamento dei dipendenti .

ART. 28**SPESE**

28.1. Le spese del presente contratto si convengono a carico di **BRONI STRADELLA S.P.A.**.

28.2. Il contratto di servizio è soggetto a registrazione in caso d'uso.

ART.29**MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI**

29.1. Le Parti si impegnano a formulare per iscritto e, in caso di urgenza, anche via fax o via e-mail, tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto a seguenti recapiti:

- **BRONI STRADELLA S.p.A.** telefono 0385/246470 – 0385/43180, fax 0385/43108, mail info@bronistradellaspa.it;

- Comune di _____ telefono _____ fax _____
mail _____

29.2. Ogni variazione dei predetti riferimenti dovrà essere comunicata nel rispetto delle modalità fissate nel presente articolo.

Letto, approvato e sottoscritto..

ALLEGATI

- I. Piano Finanziario 2017;
- II. Relazione allegata al Piano Finanziario 2017.

, data

COMUNE DI VILLANTERIO

BRONI STRADELLA S.P.A.

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritta, Dott., Segretario Comunale di Villanterio (PV), abilitato ad autenticare scritture private di cui è parte il Comune ai sensi dell' art. 97 , comma 4, lett. c) del D. Lgs. 267/2000,

CERTIFICO

che le parti come sopra generalizzate e della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, hanno sottoscritto il presente atto ed i fogli intermedi alla mia presenza.

La presente autenticazione viene certificata ai sensi degli artt. 21 e 30 del D.P.R. 445/2000

, data

IL SEGRETARIO COMUNALE DI VILLANTERIO
